

Allegato 2
delibera GU n.**XX** del 11.12.2025

LINEE GUIDA OPERATIVE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ISEE AI SERVIZI EDUCATIVI E ALL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DELLE RETTE E DELLE RINUNCE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Premessa

Per l'applicazione dell'ISEE si fa riferimento al DPCM 159 del 5.12.2013 e s.m.i e alla normativa vigente, alla delibera di G.U. n. 14 del 29.01.2015 e alla successiva delibera di G.U. n. 145 del 30.06.2016. Si fa riferimento inoltre – per quanto concerne l'acquisizione d'ufficio dell'Attestazione ISEE - alla delibera di G.U. n. 101 del 14.06.2018.

1) APPLICAZIONE DELL'ISEE AL NIDO D'INFANZIA

La Giunta dell'Unione definisce annualmente, con apposito atto deliberativo, l'entità della retta massima prevista per il servizio nido d'infanzia e, limitatamente al Comune di Massa Lombarda che applica l'ISEE nella scuola dell'infanzia, anche per questo servizio educativo.

L'entità della retta è definita con riferimento alla quota fissa mensile ed alla quota giornaliera. La retta massima si applica agli utenti il cui ISEE sia uguale o superiore al limite massimo (fascia massima) stabilito dalla Giunta dell'Unione.

La determinazione delle rette, per gli utenti la cui attestazione ISEE sia inferiore al limite massimo, avviene mediante l'individuazione di un congruo numero di fasce di raggruppamento. In corrispondenza di ogni fascia ISEE è prevista una retta: l'entità della retta è definita con riferimento alla quota fissa mensile ed alla quota giornaliera.

L'applicazione dell'ISEE al nido d'infanzia e, limitatamente al Comune di Massa Lombarda anche per la scuola dell'infanzia, esclude il riconoscimento di ulteriori e diverse agevolazioni tariffarie in base alla situazione economica. Le famiglie in situazione di disagio socio-economico di particolare gravità sono tutelate attraverso le modalità previste dal vigente Regolamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali (presentazione di apposita relazione da parte dell'assistente sociale competente per territorio, corredata ed integrata da documentazione comprovante l'effettivo stato di bisogno, avallata dal Servizio Sociale e Socio-Sanitario – Responsabile Amministrativa Area Minori e Famiglia – dell'Unione).

La determinazione della retta in base all'Attestazione ISEE viene riconosciuta d'ufficio alle famiglie aventi diritto, in quanto il Settore Servizi Educativi dell'Unione acquisisce direttamente il valore dell'Attestazione ISEE dal Sistema Informativo dell'INPS.

La procedura di acquisizione d'ufficio dell'Attestazione ISEE è la medesima utilizzata per il riconoscimento delle riduzioni per situazione economica e per pluriutenza, analiticamente descritta al successivo punto n. 2)

2) MODALITA' APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RIDUZIONI DELLE RETTE PER PLURIUTENZA O PER SITUAZIONE ECONOMICA

Le **riduzioni per situazione economica** vengono riconosciute d'ufficio alle famiglie aventi diritto, in quanto il Settore Servizi Educativi acquisisce direttamente il valore dell'Attestazione ISEE dal

Sistema Informativo dell'INPS.

Per accedere a tali agevolazioni tariffarie fin dall'emissione della retta relativa al mese di settembre, le famiglie devono essere in possesso di un'attestazione ISEE, valida per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità e presente nella banca dati INPS alla data del 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Successivamente, ogni mese, prima dell'emissione della retta, l'Unione importa dalla banca dati INPS il valore dell'Attestazione ISEE che risulta valido l'ultimo giorno del mese di riferimento della retta. La retta viene quindi applicata prendendo in considerazione l'ISEE valido presente nella banca dati INPS.

Qualora l'ultimo giorno relativo al mese di riferimento della retta non sia presente nella banca dati INPS alcuna Attestazione ISEE, valida per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni e in corso di validità, **viene applicata la tariffa massima**.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno; tuttavia, le attestazioni ISEE rilasciate, acquisite per l'a.s. 2026/2027 secondo le modalità sopra descritte, manterranno di norma la loro efficacia fino ad agosto 2027. Qualora l'ultimo giorno relativo al mese di riferimento della retta nella banca dati INPS sia presente una nuova attestazione ISEE in corso di validità, questa viene acquisita automaticamente e di conseguenza viene applicata la nuova tariffa mensile, senza ulteriori adempimenti da parte della famiglia.

La definizione delle rette mensili è legata allo scarico automatico dalla banca dati INPS e, pertanto, non viene data applicazione retroattiva rispetto alla data di rilascio dell'Attestazione ISEE.

La normativa in materia prevede la possibilità di aggiornare l'ISEE, al verificarsi di determinate situazioni, attraverso la produzione dell'ISEE corrente (art. 9 D.P.C.M 159/2013 e s.m.i.).

In caso di presenza nella banca dati INPS di un'Attestazione ISEE corrente in corso di validità, la tariffa viene adeguata di conseguenza in occasione dell'importazione mensile che precede ciascuna emissione della retta. Scaduto il termine di validità dell'Attestazione ISEE corrente, viene nuovamente acquisito il valore dell'ISEE valido per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, per la determinazione della retta. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

Per quanto riguarda i controlli sulle Attestazioni ISEE acquisite, si rimanda ai Regolamenti specifici in materia e alle disposizioni operative adottate dal Settore Servizi Educativi.

Le **riduzioni per pluriutenza**, secondo la tipologia e l'entità previste annualmente con delibera di Giunta Unione, vengono applicate d'ufficio.

Solo ed esclusivamente nel caso di fratelli appartenenti ad un diverso nucleo anagrafico, lo sconto viene applicato in base a specifica richiesta da parte della famiglia.

Per pluriutenza si intende la situazione di un nucleo familiare in cui due o più figli frequentano i servizi educativi e scolastici dell'Unione, con conseguente addebito delle relative rette.

Pertanto la riduzione per pluriutenza non potrà essere applicata qualora si verifichi la situazione per cui ad uno solo dei figli, frequentanti i servizi educativi e scolastici, viene applicata la retta (ad esempio perché per gli altri fratelli è stata disposta l'esenzione dal pagamento dalla competente Commissione Assistenza).

Rimangono confermate le modalità applicative di riconoscimento delle agevolazioni tariffarie o esenzioni conseguentemente a valutazione del Settore Servizi Sociali dell'Unione.

3) APPLICAZIONE DI CRITERI DI RIDUZIONE A UTENTI FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

I criteri volti a definire RIDUZIONI di rette di qualsiasi natura si applicano agli utenti RESIDENTI nel comune di frequenza del servizio educativo o scolastico.

In considerazione anche del ridotto numero di utenti frequentanti i servizi in un comune diverso da quello di residenza, si ritiene di applicare il criterio della FREQUENZA, per cui all'utente di un servizio vengono applicate le rette ed i criteri di riduzione propri del comune ove si frequentano i servizi educativi o scolastici.

Non si effettuano compensazioni di tipo economico fra i comuni interessati.

Il criterio della frequenza, come sopra descritto, si applica esclusivamente ai rapporti fra comuni appartenenti all'Unione.

Agli utenti **residenti in comuni non appartenenti all'Unione dei comuni della Bassa Romagna** non si applicano riduzioni in base all'ISEE, per situazione economica e per pluriutenza alle rette previste per la fruizione dei servizi educativi e scolastici (salvo quanto indicato al successivo punto n. 5)

4) APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE O ESENZIONI CONSEGUENTEMENTE A VALUTAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE

La competenza ad accogliere la proposta del Settore Servizi Sociali dell'Unione rimane confermata in capo al territorio competente sulla base della residenza anagrafica dell'utente (criterio della RESIDENZA)

Le eventuali compensazioni di tipo economico fra i comuni interessati vengono effettuate dal Settore Finanziario dell'Unione.

L'orientamento sopra descritto si riferisce esclusivamente ai rapporti fra comuni appartenenti all'Unione.

5) APPLICAZIONE DI RIDUZIONI A FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'UNIONE MA RESIDENTI IN COMUNI NON ADERENTI ALL'UNIONE

Salvo il caso in cui i rapporti fra gli Enti interessati siano espressamente regolati da convenzione disciplinante anche le modalità applicative di riduzioni, agli utenti residenti in comuni non aderenti all'Unione non si applicano riduzioni delle rette previste per la frequenza dei servizi educativi e scolastici. Si applica pertanto la retta massima indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza e non si applicano riduzioni per situazione economica né si applicano riduzioni per pluriutenza.

Si applicano invece le riduzioni previste al nido d'infanzia (di cui all'Allegato 1) per:

1) inserimento dal giorno 16 del mese;

2) assenze per malattia di durata pari o superiore ai 2/3 dei giorni utili di frequenza mensile.

Fanno ovviamente eccezione anche i casi segnalati dai Servizi Sociali competenti (criterio della residenza); in tali casi gli oneri economici conseguenti sono esclusivamente a carico del comune di residenza.

6) RITIRO DAI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Il ritiro dai servizi educativi e scolastici deve essere presentato mediante apposito modulo cartaceo debitamente compilato presso lo Sportello Sociale-Educativo. La procedura di ritiro mediante modulo online è in corso di predisposizione. Quando sarà conclusa ne verrà data adeguata informazione preventiva alle famiglie.

Il ritiro dovrà essere presentato entro il mese precedente a quello a cui si riferisce il ritiro stesso; la sospensione del pagamento della retta avverrà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di ritiro dal servizio.

RIDUZIONI STRAORDINARIE PER CHIUSURA/SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

1) SOSPENSIONE/CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DISPOSTA DAGLI ORGANI COMPETENTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Si richiama il principio approvato con delibera di G.U. n. 38 del 19.03.2020 al fine della sua eventuale applicazione anche nell'a.s. 2026/2027 (ricomprendendo anche i servizi ricreativi estivi 2026) qualora si ripresenti la situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.

Qualora, in considerazione della situazione emergenziale da Covid-19 venga disposta dagli Organi competenti - la sospensione/chiusura dei servizi educativi e scolastici con impossibilità per gli utenti di fruire dei servizi stessi, si prevede – ad integrazione dei criteri applicativi e di riconoscimento delle riduzioni già previsti dal sistema delle rette dei servizi educativi e scolastici dell'Unione – una ulteriore misura di riduzione delle rette ossia la **riduzione delle quote fisse mensili in misura corrispondente e proporzionale alla mancata fruizione del servizio stesso** (in via ordinaria le quote fisse mensili si applicano indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio durante il mese interessato).

Si tratta di un **criterio a carattere straordinario** che si adotta in considerazione della prolungata ed eccezionale sospensione delle attività didattiche e scolastiche nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, che mira – in considerazione della situazione di forte disagio in cui si trovano le famiglie – ad applicare le rette per il periodo di effettivo funzionamento dei servizi.

I servizi dell'Unione in cui il criterio straordinario dovrà essere applicato sono quelli in cui è prevista l'applicazione di una quota fissa mensile ossia:

- * servizio nido d'infanzia, servizio spazio bambino, centro-giochi per bambini e genitori;
- * servizio scuola dell'infanzia di Massa Lombarda;
- * servizio di mensa scolastica (rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia comunali e delle scuole dell'infanzia statali ed agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado);
- * servizio di trasporto scolastico;
- * servizi di ampliamento orario (servizi di pre scuola – servizi di post scuola);
- * servizi ricreativi estivi nidi e materni.

2) CHIUSURA/SOSPENSIONE DI UNA SEZIONE DI SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INFANZIA A CAUSA DI QUARANTENA DISPOSTA DALL'ASL.

Anche nell'a.s. 2026/2027 (ricomprendendo anche i servizi ricreativi estivi 2026) qualora si ripresenti la situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19, **si applica il criterio straordinario della riduzione della quota fissa mensile in misura corrispondente e proporzionale alla mancata fruizione del servizio stesso** nel caso in cui una intera sezione di servizio educativo per l'infanzia sia oggetto di provvedimento di chiusura della sezione stessa.

Il criterio straordinario indicato si applica esclusivamente ai seguenti servizi educativi:

* servizio nido d'infanzia, servizio spazio bambino;

* servizio scuola dell'infanzia di Massa Lombarda (poiché negli altri servizi educativi per l'infanzia - scuole dell'infanzia comunali di Lugo e Villanova di Bagnacavallo e scuole dell'infanzia statali - non è prevista una retta per il servizio educativo - è prevista solo la retta per il servizio mensa);

* servizi ricreativi estivi nidi e materni.

Eventuali periodi di isolamento/quarantena cui possono essere sottoposti i singoli bambini invece, che comportino un'assenza prolungata dal servizio (nido d'infanzia, spazio bambino e scuola dell'infanzia di Massa Lombarda), verranno trattati sulla base dei normali criteri applicativi delle rette.

3) SOSPENSIONE/CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER ALTRE SITUAZIONI EMERGENZIALI

Il principio della riduzione delle quote fisse mensili in misura corrispondente e proporzionale alla mancata fruizione del servizio stesso (in via ordinaria le quote fisse mensili si applicano indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio durante il mese interessato) potrà essere utilizzato nel caso si verifichino situazioni emergenziali (es. emergenza alluvione ecc.), sulla base di indicazioni fornite dalla Giunta dell'Unione.

ALTRE DISPOSIZIONI

1) CEDOLE LIBRARIE

La normativa prevede che la spesa relativa all'acquisto dei libri di testo di scuola primaria sia espressamente a carico del comune di residenza. Abitualmente l'Istituto Comprensivo di appartenenza inoltra la richiesta al Comune di residenza dell'alunno.

Qualora, in casi del tutto eccezionali, si ravvisino problemi in tal senso al punto che un alunno sia nella situazione di non avere a disposizione i libri di testo solo perché residente in altro comune rispetto a quello di frequenza, si ritiene opportuno fornire la relativa cedola in base appunto al criterio della frequenza ritenendo prevalente la tutela del diritto allo studio.

2) ATTIVITA' AGGREGATIVE EXTRASCOLASTICHE

Le attività aggregative extrascolastiche, sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo, per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, con possibilità di utilizzo del servizio di trasporto, sono promosse dal Servizio NUOVE GENERAZIONI dell'Unione.

Per la partecipazione alle attività aggregative extrascolastiche promosse dal Servizio Nuove

Generazioni NON è previsto il pagamento di retta da parte degli utenti.